



## 04/065 - A.S.D. ARCIERI TRE TORRI APS

### STATUTO

#### **Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 22 giugno 2020**

#### **Articolo -1 Denominazione e sede sociale**

1 - E' costituita con sede in Cardano al Campo (Va) Via Viverone n. 3 un'Associazione sportiva di promozione sociale, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Tre Torri APS", di seguito in breve "associazione". L'associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs 117/2017.

2 - In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Articolo - 2 Scopo**

1 - L'Associazione è apolitica, e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 - L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/17:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse, in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.

Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

3 - L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'associazione è caratterizzata altresì dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

4 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

5 - L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

6 - Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della

**FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.**

**7 - L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.**

**8 - L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.**

**9 - L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.**

### **Articolo - 3 Durata:**

**La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.**

### **Articolo - 4 Domanda d'ammissione**

**1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.**

**2 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.**

**3 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.**

**4 - La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.**

**5 - In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.**

**L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.**

**6 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi.**

**7 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.**

### **Articolo - 5 Diritti dei soci:**

**1 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.**

**2 - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.**

**3 - La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.**

### **Articolo - 6 Decadenza dei Soci:**

**1 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:**

**a) dimissione volontaria.**

**b) morosità protrattasi per oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.**

**c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.**

**d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.**

**2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.**

**3 - L'Associato radiato non può essere più riammesso.**

**4 - La decadenza non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.**

## **Articolo – 7 Volontari**

- 1 - L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2 - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- 3 - I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo - 8 Organi**

- 1 - Gli organi sociali sono:
  - a) l'Assemblea generale dei soci,
  - b) il Presidente,
  - c) l'Organo di Amministrazione, detto Consiglio Direttivo.
- 2 - Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3 - I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **Articolo - 9 Assemblea generale dei soci**

- 1 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2 - La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 3 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4 - Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- 6 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 7 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

## **Articolo - 10 Diritti di partecipazione**

- 1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- 2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 2 (due) associati.

## **Articolo - 11 Compiti dell'Assemblea**

- 1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.
- 2 - L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3 - L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.
- 4 - Spetta all'assemblea:
  - eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - approvare il rendiconto di esercizio e la relazione di missione;

- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo come proposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### **Articolo - 12 Validità delle Assemblee**

1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 - Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

### **Articolo - 13 Assemblea straordinaria**

1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo - 14 Consiglio Direttivo**

1 - Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'assemblea da un minimo di 3 fino ad un massimo di 14 (quattordici) eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Non può inoltre essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

6 - Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

### **Articolo - 15 Dimissioni**

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

3 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento

